



PROVINCIA
DI TERAMO
Medaglia d'Oro al Merito Civile



Area 1 - Gestione delle risorse

Risorse Umane

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 18 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.N.A. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 370/2017 - RG N. 2014/2013 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con ricorso depositato in data 14 agosto 2013 la sig.ra D.N.A.: *“premessò di aver sottoscritto contratti di co.co.co. e ad a tempo determinato con la Provincia di Teramo dal 01.12.2005 al 30.09.2010 e dall’8.10.2010 al 31.12.2012 con la Teramo Lavoro, ma di aver lavorato di fatto alle dipendenze della Provincia di Teramo, nella cui organizzazione era inserita ed alle cui dipendenze era soggetta, chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni: disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previo ogni accertamento sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente dal 1.12.2005 al 31.1.2.2012, previa occorrendo ogni declaratoria in merito alla nullità/illegittimità/inefficacia per simulazione di tutti i contratti sottoscritti dalla ricorrente dal 1.12.2005 al 31.12.2012, a) accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell’art. 2126 c.c., che tra la signora D.N.A. e la Provincia di Teramo è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.12.2005 al 31.12.2012 (o dalle diverse date che dovessero risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità, comunque con diritto all’inquadramento nella categoria C (profilo economico C1) del CCNL Enti Locali b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente: c) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a pagare alla ricorrente le somme derivanti dall’accertamento di cui sopra per un importo di euro 56.326,04 lordi a titolo di differenze retributive, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. d) condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra; e) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a risarcire alla ricorrente il danno ex art. 36 D.Lgs. 165/01 nella misura compresa tra 12 e 20 mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di euro 1.287,80 lordi ovvero quell’importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”;*

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 438 del 08/11/2013 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: *“1) Di costituirsi, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale Civile di Teramo – Sez. Lavoro dalla sig.ra D.N.A. con ricorso ex art. 414 c.p.c.; 2) Di nominare quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l’Avv. Gaetano D’Ignazio, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo.”;*

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Ignazio, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 2014/2013 come sopra promosso dalla sig.ra D.N.A. impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

VISTA la sentenza n. 370/2017 con cui il Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2014/2013 così provvede, notevolmente riducendo le pretese di controparte: “- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Teramo Lavoro srl, chiamata in causa dalla Provincia di Teramo; - dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo in relazione alla domanda avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro alla stessa imputabile, con le relative conseguente economiche, per il periodo dall'8.10.2010 al 31.12.2012; - dichiara la decadenza ex articolo 32 della legge n. 183 del 2010 in relazione alla domanda di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con la Provincia di Teramo dall'1.6.2008 al 30.09.2010; - accerta e dichiara che i contratti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e la PROVINCIA DI TERAMO dall'1.12.2005 al 31.5.2008 sono di natura subordinata ed ascrivibili alla categoria C – posizione economica 1 – del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali; - in parziale accoglimento della domanda, condanna la PROVINCIA DI TERAMO a corrispondere alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., le differenze retributive liquidate nella misura di € 15.618,22 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00); - condanna la PROVINCIA DI TERAMO a pagare alla ricorrente una somma pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge a titolo di risarcimento ex articolo 36 comma 5 del D.lgs n. 165 del 2001; - previa compensazione della metà, condanna la PROVINCIA DI TERAMO a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.565,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge. - compensa le spese di lite tra la Provincia di Teramo e la Teramo Lavoro srl; - pone definitivamente a carico della Provincia di Teramo le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.”;

VISTO, inoltre, il Decreto di liquidazione CTU n. cronol. 3865/2016 del 29/06/2016 RG n. 2014/2013 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro “liquida in favore del C.T.U. dott. Matteo Facciolini l'importo di € 1.164,10 oltre IVA e CAP se dovuti”;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTI pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

VISTO l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 27.446,10 così suddiviso:

- € 15.478,66 differenze retributive
- € 2.204,00 interessi su differenze retributive
- € 4.423,63 risarcimento danno (corrispondente a 2,5% mensilità della retribuzione)
- € 119,44 interessi su risarcimento danno
- € 3.743,36 spese di lite
- € 1.477,01 spese C.T.U.

derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 370/2017, che si allega alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2018;
3. Di dare atto che il Dirigente dell'AREA 1 provvederà all'adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.
4. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

R.G.N. 2014 /2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci

All'udienza del 27/09/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza

nella causa promossa da:

Alessandra DI NICOLA (c.f. DNCLSN75M44A271W) nata a Ancona il 4.08.1975, residente a Giulianova alla via Giotto 4 ed elettivamente domiciliata in Teramo alla via Primo Riccitelli 3, presso lo studio dell' avvocato Martina Barnabei (c.f. C.F. BRNMTN74L59L103P) che la rappresenta e difende, in forza di procura agli atti martina.barnabei@pec-avvocatiteramo.it

RICORRENTE

Contro

PROVINCIA DI TERAMO (CF 80001070673) in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D'Ignazio Gaetano, in servizio presso il settore Avvocatura dell'Amministrazione Convenuta, giusta delibera G.P. n. 439 del 8.11.2013 e procura agli atti, elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Teramo via G. Milli n. 2

RESISTENTE

Nonché contro

TERAMO LAVORO SRL in liquidazione in persona del legale rappresentante p.t./liquidatore Gabriele Recchiuti, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sortino giusta procura agli atti

TERZO CHIAMATO IN CAUSA



CONCLUSIONI

Alla odierna udienza di discussione le parti hanno discusso oralmente e concluso come da processo verbale di causa

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 14 agosto 2013 Di Nicola Alessandra, premesso di aver sottoscritto contratti di co.co.co. e ad a tempo determinato con la Provincia di Teramo dal 01.12.2005 al 30.09.2010 e dall'8.10.2010 al 31.12.2012 con la Teramo Lavoro, ma di aver lavorato di fatto alle dipendenze della Provincia di Teramo, nella cui organizzazione era inserita ed alle cui dipendenze era soggetta, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
previo ogni accertamento sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dalla
ricorrente dal 1.12.2005 al 31.1.2.2012,*

*previa occorrendo ogni declaratoria in merito alla nullità/illegittimità/inefficacia per
simulazione di tutti i contratti sottoscritti dalla ricorrente dal 1.12.2005 al 31.12.2012,*

*a) accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., che tra la
signora Di Nicola e la Provincia di Teramo è intercorso un rapporto di lavoro subordinato
dal 1.12.2005 al 31.12.2012 (o dalle diverse date che dovessero risultare in corso di causa),
ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità,
comunque con diritto all'inquadramento nella categoria C (profilo economico C1) del CCNL
Enti Locali*

*b) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive
per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente:*

*c) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a pagare
alla ricorrente le somme derivanti dall'accertamento di cui sopra per un importo di euro
56.326,04 lordi a titolo di differenze retributive, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU
contabile.*

*d) condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore a versare
agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al
rapporto di lavoro di cui sopra;*

*e) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a
risarcire alla ricorrente il danno ex art. 36 D.Lgs. 165/01 nella misura compresa tra 12 e 20
mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di euro 1.287,80 lordi ovvero
quell'importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri
diversi da quello indicato in ricorso.*

Oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.

A sostegno della domanda riferiva:

- di aver lavorato per l'intero periodo fino al 16.1.2008 al settore politiche sociali della Provincia di Teramo, Centro per l'impiego (C.P.I.), con ufficio e postazione assegnata presso l'ufficio provinciale di Giulianova (Te).



- di essersi in particolare occupata delle mansioni proprie del C.P.I. (attività di sportello dell'area accoglienza: registrazione sul sito provinciale delle offerte di lavoro; aggiornamento della bacheca delle offerte; assistenza ai percorsi di auto consultazione; redazione curricula utenti; iscrizione dei lavoratori nelle liste di disoccupazione e di mobilità; collocamento obbligatorio; protocollo comunicazioni varie e dall'aprile 2009, assistente EURES – mobilità lavorativa in Europa);
- che gli atti amministrativi dalla stessa predisposti, anche nel periodo co.co.co., sono stati caricati a mezzo programma telematico di proprietà della Provincia di Teramo, con la sigla DNA (Di Nicola Alessandra);
- che dal 1.12.2005 al 31.05.2008 (periodo co.co.co.), la lavoratrice è stata sottoposta al potere direttivo esercitato dalla Provincia di Teramo, in persona dei superiori gerarchici per l'ufficio di Giulianova, signor Fabrizio Quarchioni, facente funzioni di Responsabile, in quanto: aveva un orario imposto dal Dirigente, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con due rientri imposti, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17,30; la signora Rossana Di Felice segnava le assenze dei “collaboratori” su un registro, il Responsabile Quarchioni le diceva come lavorare, le imponeva i tempi di lavoro, e controllava che l'esecuzione del lavoro fosse corrispondente alle direttive impartite (a titolo esemplificativo, le imponeva i tempi di inserimento in bacheca delle offerte di lavoro e controllava il corretto inserimento nel rispetto dei tempi dettati; le imponeva di fare il rientro pomeridiano come tutti i dipendenti), doveva chiedere i permessi per assentarsi dal lavoro al Responsabile Quarchioni e con questo doveva concordare le assenze dal lavoro come se fosse una dipendente e al pari, giustificare le assenze per malattia (a titolo esemplificativo, in occasione di un intervento chirurgico la signora Di Nicola ha dovuto portare il certificato medico alla dipendente signora Raffaella Mosca),
- che usava gli strumenti di lavoro di proprietà della Provincia (scrivania, p.c., programmi/software, sedia, telefono, e-mail).
- che dall'8.10.2010 al 31.12.2012 (periodo di formalizzazione con Teramo Lavoro srl), la lavoratrice è rimasta assegnata al settore politiche sociali della Provincia di Teramo, ha continuato a svolgere le mansioni già descritte con sottoposizione al potere direttivo e di controllo del Responsabile facente funzioni signor Quarchioni, dipendente della Provincia di Teramo.
- che, dunque, anche il periodo di formalizzazione del rapporto di lavoro con la Teramo Lavoro dovrà essere considerato come prosecuzione di fatto del rapporto incardinato



con la Provincia di Teramo, in quanto la società in house si limitava a fornire manodopera in violazione dell'articolo 27 del D.lgs n. 276/2003;

- che di conseguenza i contratti a tempo determinato stipulati con la Teramo Lavoro srl sono nulli perché stipulati in violazione dell'articolo 5 comma 4 e 4 bis del D.lgs n. 165 del 2001 e comunque in quanto eccedenti la durata di 36 mesi.

1.2. Si costituiva in giudizio la Provincia di Teramo, chiedendo preliminarmente la chiamata di terzo della Teramo Lavoro srl, essendo la causa alla stessa comune, in quanto la parte ricorrente faceva riferimento a contratti a tempo determinato con la stessa sottoscritti. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione processuale per i contratti stipulati con la Teramo Lavoro srl; sempre in via preliminare eccepiva la decadenza ex articolo 32 della legge n. 183 del 2010 della domanda in ordine alla impugnazione dei contratti di co.co.co. e dei contratti a termine stipulati con la Provincia di Teramo, l'ultimo dei quali concluso in data 30.09.2010, atteso che il ricorso veniva depositato oltre il termine di 270 giorni dalla impugnativa stragiudiziale ricevuta in data 25.1.2011 o comunque oltre il termine di 270 giorni dal 31.12.2011. Eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto di credito e confutava il fondamento della domanda in fatto ed in diritto.

Nel merito ha, in particolare, ribadito la correttezza e legittimità dei contratti di collaborazione stipulati, in quanto legati al progetto di implementazione dei servizi di impiego di cui al POR Abruzzo 2000/2006.

1.3. Differita l'udienza per consentire la chiamata in causa della Teramo Lavoro srl, quest'ultima si è costituita eccependo la nullità della chiamata in causa per indeterminatezza ed estraneità ai fatti di causa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in considerazione dell'assenza di rivendicazioni alla stessa rivolte dalla parte ricorrente, ed altresì l'inammissibilità della domanda per intervenuta decorrenza, e rigetto nel merito.

1.4. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, è stata disposta CTU contabile ed è stata rinviata alla udienza del 21.12.2016 per discussione con termine per note, ulteriormente rinviata alla presente udienza per discussione, stante la normativa intervenuta nelle more in materia di terremoto.

2. La ricorrente intende ottenere l'accertamento del rapporto di subordinazione alle dipendenze della Provincia di Teramo per l'intero periodo dal 1.12.2005 al 31.1.2.2012, rivendicando le relative differenze retributive ed il danno per violazione dell'articolo 36 del



D.lgs n. 165 del 2001, stante la diversa formalizzazione del rapporto in termini di co.co.co. e contratti a termine e stante la stipulazione formale dei contratti di lavoro dall'8.0.2010 al 31.12.2012 con la Teramo Lavoro srl.

Orbene, risulta *per tabulas* che la ricorrente ha stipulato con la Provincia di Teramo i seguenti contratti:

- a) dal 01.12.2005 al 30.09.2007, co.co.co., settore politiche sociali (doc.1),
- b) proroga, al 30.09.2008, settore politiche sociali (doc.7 fasc. res.),
- c) dal 01.06.2008 al 31.3.2009 contratto a tempo determinato settore politiche sociali (doc.7 fasc. res.);
- e) proroga al 30.09.2010 (sub. doc. 12 fasc. rest.).

Con delibera del Consiglio Provinciale del 20.05.2010 la Provincia di Teramo ha deliberato *“approvare la costituzione di una società a responsabilità limitata, di carattere strumentale ai fini istituzionali dell'Ente e sulla base dell'art. 13 D.L. 22372006 con capitale interamente di proprietà della Provincia di Teramo; approvare al riguardo lo schema di Statuto e di Convenzione che si allegano al presente atto ...”*.

A seguito della costituzione della Teramo Lavoro srl, la ricorrente sottoscriveva con la società in house i seguenti contratti:

- a) dall'8.10.2010 al 31.12.2010, contratto a tempo determinato, settore politiche sociali (doc.7° fasc. ric.),
- b) proroga, al 30.06.2011 (doc.7b fasc. ric.),
- c) proroga, al 15.07.2011 (doc.17c fasc. ric.),
- d) proroga, al 31.12.2011 (doc.7d), cui ha fatto seguito un accordo tra Teramo Lavoro srl e le OO.SS. (Cgil, Cisl e Uil) del 22.12.2011 (doc.8 fasc. ric.),
- e) proroga, al 29.02.2012 (doc.7e fasc. ric.),
- f) proroga, al 30.04.2012 (sub. doc.3 fasc. ric.),
- g) proroga al 30.06.2012 (doc.7f), cui ha fatto seguito un accordo tra Teramo Lavoro srl e le OO.SS. (Cgil, Cisl e Uil) del 29.06.2012 (doc.9 fasc. ric.) e un ulteriore accordo tra le medesime parti, del 13.07.2012 (doc.10 fasc. ric.),
- h) dall'8.08.2012 al 31.12.2012, contratto a tempo determinato (doc.11 fasc. ric.).

La ricorrente sostiene che al di là della formalizzazione dei contratti di lavoro con la Teramo Lavoro srl, il rapporto di lavoro deve ritenersi imputabile alla Provincia di Teramo perché la società *in house* non ha mai agito come società strumentale, in violazione



dell'articolo 13 del DL n. 22372006, ma si è limitata di fatto a fornire manodopera in violazione dell'articolo 27 del D.lgs n. 276/2003.

Alla luce della prospettazione della parte attrice la Provincia di Teramo, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiamato in causa la Teramo Lavoro srl, sottolineando che parte dei contratti impugnati sono stati stipulati con la società in house e non con l'ente provinciale.

A sua volta la Teramo Lavoro srl ha eccepito la inammissibilità della chiamata di terzo, rilevando la propria estraneità ai fatti di causa, attesa l'assenza di rivendicazioni della ricorrente nei suoi confronti.

Orbene, il ragionamento della parte ricorrente secondo cui il rapporto di lavoro deve essere imputato per tutto l'arco temporale alla Provincia di Teramo, a prescindere dalla formalizzazione dei contratti di lavoro con la Teramo Lavoro srl, non può trovare accoglimento.

E ciò per la ragione assorbente che le conseguenze di imputazione di cui all'articolo 27 del D.lgs n. 276 del 2003, su cui la ricorrente fonda le proprie doglianze, non sono applicabili alla pubblica amministrazione per espressa esclusione normativa contenuta nell'articolo 86 comma 9 del D.lgs n. 276 del 2003: *“La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato”*.

La imputazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Provincia di Teramo rivendicata dalla parte ricorrente anche per i contratti di lavoro sottoscritti con la Teramo Lavoro srl e fondata sull'applicabilità dell'articolo 27 del D.lgs n. 276 del 2003 non trova, dunque, alcun riscontro normativo, con la conseguenza che deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo per le rivendicazioni relative ai contratti di lavoro sottoscritti dalla parte ricorrente con la società in house dall'8.0.2010 al 31.12.2012.

A conferma delle precedenti considerazioni, valga richiamare la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila (che si condivide), che in una vicenda simile a quella presente, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'ente provinciale: *“Parimenti infondato si rivela l'ultimo motivo di gravame, atteso che la Provincia di Teramo è estranea alle vicende contrattuali di cui si tratta, per essere l'apposizione illegittima del termine al contratto di lavoro del 18.10.2010 e le relative proroghe riconducibili all'operato della società appellante e non rilevando, in proposito, quanto sopra evidenziato circa la natura pubblica della*



medesima società, permanendo quest'ultima, comunque, come persona giuridica autonoma, distinta dall'Amministrazione Provinciale, quand'anche "longa manus" di quest'ultima, sicchè, le conseguenze pregiudizievoli dell'azione illegittima devono rimanere a carico della società che ha posto in essere il comportamento non conforme ai requisiti richiesti dal DLgs n. 368/2001 per la valida instaurazione di rapporti di lavoro a termine" (Corte d'Appello di L'Aquila, sent. n. 617/2016).

In definitiva sintesi va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo per le rivendicazioni relative ai contratti di lavoro stipulati dal dall'8.0.2010 al 31.12.2012 con la Teramo Lavoro srl.

Per quanto attiene la posizione della Teramo Lavoro srl, terza chiamata in causa, è noto che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato (Cassazione civile, sez. II, 27/04/2016, n. 8411).

Nella fattispecie concreta la Provincia di Teramo ha chiesto la chiamata in causa della Teramo Lavoro srl eccependo il proprio difetto di legittimazione, in ordine ai contratti stipulati dalla parte ricorrente con la società in house.

Di converso, la parte ricorrente, anche nelle note autorizzate, torna a ribadire che il rapporto di lavoro deve essere imputato esclusivamente alla Provincia di Teramo, formulando le rivendicazioni economiche nei soli confronti dell'ente locale.

Ne consegue che il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa non può trovare accoglimento nel caso di specie, in quanto espressamente escluso dalla parte ricorrente.

Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione della Provincia di Teramo per le domande relative ai contratti stipulati dall'8.0.2010 al 31.12.2012, oltre al difetto di



legittimazione passiva della Teramo Lavoro srl per tutte le domande formulate dalla ricorrente, in quanto rivolte in via esclusiva all'ente provinciale.

La successiva trattazione del giudizio potrà, dunque, riguardare esclusivamente la valutazione delle doglianze relative ai contratti di lavoro sottoscritti con la Provincia di Teramo dal 01.12.2005 al 30.09.2010.

Al riguardo la Provincia di Teramo eccepisce in via preliminare la decadenza della domanda ex articolo 32 della Legge n. 183 del 2010 e la prescrizione quinquennale dei crediti maturati oltre i cinque anni antecedenti la diffida del 22.1.2011, ricevuta dalla Provincia in data 25.1.2011.

Decadenza

L'eccezione di decadenza merita parziale accoglimento in relazione alla impugnativa dei contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia di Teramo dal 01.06.2008 al 30.09.2010.

Come noto, l'art. 32 della legge n. 183 del 2010, modificando l'art. 6 della legge n. 604 del 1966, ha introdotto un ulteriore termine di decadenza, successivo a quello di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, entro il quale instaurare il giudizio di merito: *«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.*

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

Per quanto interessa in questa sede il comma 4 del suddetto articolo 32 ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del medesimo articolo 32, ai contratti di lavoro a termine stipulati ai



sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

In particolare l'art. 32 Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) prevede quanto segue:

“3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro [ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in centottanta giorni] (Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 11, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.);

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

[d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.] (3) lettera abrogata dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

La lettera delle disposizione normativa è chiara nel senso di estendere il duplice termine di decadenza, sia alle azioni volte a far valere la nullità del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sia ai casi di recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.



La legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del d.l. 29.12.2010, n. 225, ha inoltre introdotto il comma 1 bis all'art. 32 della legge n. 183 del 2010, prevedendo che *«In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011».*

E' vero che la citata disposizione stabilisce il differimento di efficacia con riferimento espresso al solo 1° comma dell'art. 6 l. n. 604/1966 e non già anche al 2° comma, ma un'interpretazione strettamente letterale priverebbe di significato la norma, giacché, essendo previsto il termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento fin dal 1966, non avrebbe avuto senso alcuno differire l'efficacia della disposizione del 1° comma dell'art. 6 che ribadisce l'onere di impugnare il recesso nel termine di sessanta giorni già stabilito dal medesimo art. 6 nella sua versione originaria.

Tale differimento dell'efficacia del termine decadenziale per l'impugnativa dei licenziamenti deve cioè ritenersi applicabile a tutte le ipotesi contrattuali indicate nell'art. 32 della L. 183/2010, in considerazione sia degli espressi richiami contenuti nei successivi commi 3 e 4 della medesima disposizione, sia della chiara ratio della norma stessa, introdotta al solo fine di evitare che un gran numero di soggetti intenzionati a contestare la legittimità della cessazione dei rapporti contrattuali o delle altre tipologie di atti datoriali ivi menzionati incorressero in una decadenza inconsapevole, e non certo per introdurre, nel solo anno 2011, una inspiegabile sospensione del termine per l'impugnazione dei licenziamenti esistente fin dal lontano 1966.

L'art. 32 Collegato Lavoro estende, dunque, il doppio termine decadenziale sia al caso di domanda diretta ad ottenere la nullità del termine apposto al contratto, ed anche per i contratti già scaduti, sia nei casi di recesso del committente dai contratti di co.co.co..

Nel caso di specie la parte ricorrente, da un lato contesta la qualificazione giuridica dei contratti di co.co.co., rivendicando le relative differenze retributive, dall'altro lato impugna i contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia di Teramo.

E' necessario distinguere le due domande.

La prima domanda con la quale si contesta la qualificazione giuridica dei contratti di co.co.co. ha natura diversa rispetto a quella con la quale si impugna il recesso del committente prevista dall'articolo 32 della legge n. 183 del 2010.



Si tratta di azioni che si fondano su presupposti giustificativi differenti: nella seconda azione, la parte si duole dell'illegittimo recesso dal contratto di co.co.co. (o co.co.pro.), nella prima ipotesi, la parte prospetta la natura subordinata del rapporto di lavoro, dissimulato nel contratto di collaborazione formalmente sottoscritto tra le parti.

Ne consegue che la decadenza di cui all'articolo 32 della legge n. 183 de 2010 non può trovare applicazione nel caso di specie, in relazione alla domanda con la quale la ricorrente contesta la natura giuridica del rapporto di co.co.co. Per tale ragione l'eccezione di decadenza non merita accoglimento.

L'eccezione di decadenza va, invece, accolta in relazione alla domanda con la quale di eccepisce la nullità dei contratti a tempo determinato stipulati con la Provincia di Teramo dal 01.06.2008 al 30.09.2010, atteso che, anche prendendo in considerazione la data del 31.12.2011 (la lettera di impugnativa è stata inoltrata in data 22.1.2011 e va dunque preso in considerazione il termine previsto dall'articolo 2 comma 54 DL n. 225 del 2010), il ricorso giudiziario è stato depositato in data 14.8.2013, oltre il termine di decadenza di cui all'articolo 32 della legge n. 183 del 2010.

Peraltro, la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il contratto a tempo determinato stipulato con la Provincia sarebbe nullo per violazione dell'articolo 5 del D.lgs n. 138 del 2001, computando a tal fine il precedente rapporto di co.co.co. come contratto a tempo determinato, e considerando altresì i contratti a tempo determinato successivamente stipulati con la Teramo Lavoro, non trova fondamento nel merito.

L'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico, non vale ad applicare *in toto* la disciplina prevista per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, e nello specifico la disciplina di cui all'art. 5 D.lgs n. 368/2001, ma determina il riconoscimento al collaboratore del diritto al medesimo trattamento economico previsto al dipendente di ruolo e ciò proprio in forza dell'art. 2126 c.c. Si tratta, infatti, di due discipline normative che operano in ambiti giuridici distinti. Diversamente opinando, ovvero riconoscere l'applicabilità dell'art. 5 D.lgs n. 368/2001, vorrebbe dire qualificare il contratto di collaborazione come contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e far coincidere l'apposizione del termine con la data di scadenza del contratto di collaborazione. Si tratta, invero, di conseguenze giuridiche che non trovano alcun supporto normativo; peraltro il disconoscimento del contratto di collaborazione con l'ente pubblico, presuppone



l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato "di fatto", il cui immediato riferimento normativo è dato proprio dall'art. 2126 c.

Prescrizione

Va altresì rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale.

È, infatti, principio ormai pacifico in giurisprudenza (Corte Costituzionale, sentenza 10 giugno 1966, n. 63), che la prescrizione decorra in costanza di rapporto esclusivamente nel caso in cui si tratti di rapporti di lavoro aventi la caratteristica della stabilità (Corte Cost. 20 novembre 1969 n. 143 e 29 aprile 1971 n. 86;).

Il detto principio, peraltro, è stato ulteriormente ribadito dalle SS. UU. con sentenza n. 38 del 2001 e da ultimo nuovamente confermato dalle medesime SS.UU. con sentenza n. 4942 del 28/03/2012 in cui è stato affermato quanto segue: *"Ai fini dell'individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso nel corso del suo svolgimento, e non già alla stregua della qualificazione ad esso attribuita dal giudice all'esito del processo, con un giudizio necessariamente ex post. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui la prescrizione aveva cominciato a decorrere dal momento di cessazione del rapporto, posto che la qualificazione data all'insorgenza e nella costanza di esso era stata quella di una collaborazione priva del requisito della stabilità)"*.

Infatti, in considerazione del "metus" del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità e caratterizzati da precarietà, a maggior ragione quando i contratti di collaborazione si sono susseguiti senza soluzione di continuità, il *dies a quo* ai fini della decorrenza del termine prescrizione non può che essere individuato nella cessazione della sequenza contrattuale.

Nella fattispecie concreta la parte ricorrente ha stipulato con la Provincia di Teramo un contratto di co.co.co. ed un contratto a tempo determinato, entrambi rispettivamente prorogati, dal 01.12.2005 al 31.5.2008 e dall'1.6.2008 al 30.09.2010, senza soluzione di continuità.

Per quanto attiene le rivendicazioni economiche relative al periodo dal 01.12.2005 al 31.5.2008 il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione va individuato nel giorno 31.5.2008.

Considerato che la lettera di diffida è stata ricevuta dalla Provincia di Teramo in data 25.1.2011, non può ritenersi maturato alcun termine di prescrizione quinquennale.

Tanto premesso, l'eccezione di estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale non merita accoglimento.



Contratti di collaborazione

In punto di diritto, è noto che la pubblica amministrazione, per lo svolgimento di determinati servizi qualificati e temporanei, può fare ricorso alle tipologie di lavoro cosiddette “flessibili” e alle collaborazioni esterne ex art. 2222 cod. civ., come previste dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Questa possibilità può essere tuttavia esercitata dalla pubblica amministrazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, e nell’ipotesi in cui la stessa amministrazione non sia in grado di far fronte a una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno.

L'attuale versione dell'art. 7 co. 6 D.lgs 165/2001 è frutto di successive manipolazioni legislative, rispetto alla formulazione originaria applicabile *ratione temporis*, del seguente tenore: *“per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”*

Con l’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006 , convertito nella L. n. 248 del 2006 poi modificata dalla L. n. 244 del 2007, il disposto dell'art. 7, co. 6 è stato riscritto quasi totalmente, introducendo una disciplina unitaria per il lavoro autonomo nelle pubbliche amministrazioni, del seguente contenuto:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6”.



Da ultimo, con D.lgs n. 75 del 25 maggio 2017, in un'ottica di riforma dell'intera pubblica amministrazione, è stata rivisitata l'intera disciplina e sono stati definiti in maniera ancora più stringente i presupposti per il ricorso ai contratti di co.co.co.:

“5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze», dopo le parole «possono conferire cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, [di natura occasionale o coordinata e continuativa,] ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, [luogo,] oggetto e compenso della collaborazione”.

La giurisprudenza sviluppata in relazione alla versione dell'art. 7 co. D.lgs n. 165/2001 applicabile *ratione temporis* (cfr.: C.Conti reg. Friuli Venezia Giulia, sez. giurisd., 28 gennaio 2008, n. 41; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre 2003, n. 1124; Corte dei Conti, sez. I, 18 gennaio 1994, n. 7; Corte dei Conti, sez. I, 7 marzo 1994, n. 56) ha indicato le condizioni necessarie che devono ricorrere per il conferimento di incarichi a terzi:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;



- l'amministrazione conferente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di reperire risorse umane e figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico all'interno della propria organizzazione;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, con specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- deve essere assicurata la proporzione fra i compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dall'amministrazione.

Per quanto riguarda il contenuto della prestazione, in particolare, occorre che si tratti di prestazioni di elevata professionalità, quindi di prestazioni di opera intellettuale da affidarsi a coloro che esercitano un'attività per la quale è richiesta una abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione in appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico. La singola amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 Cost., deve quindi accertare che l'incarico venga assegnato ad esperti di particolare e comprovata esperienza, abbia una durata limitata nel tempo, un oggetto ben determinato e deve predeterminare l'entità del compenso e l'onere di spesa (C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 08 maggio 2009, n. 324).

Quanto alla natura subordinata del rapporto, in punto di distribuzione dell'onere probatorio, è noto che chi agisce in giudizio per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ha l'onere di provare in modo rigoroso il pieno configurarsi degli elementi propri dello specifico vincolo di subordinazione.

Con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego, è stato affermato che i suoi indici rivelatori consistono nella natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini istituzionali perseguiti, nell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'Ente, nell'orario predeterminato e assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile, nel carattere continuativo, professionale e prevalente, se non esclusivo, delle prestazioni lavorative effettuate e nella subordinazione gerarchica, nel senso che la prestazione del lavoratore deve essere regolata nel suo svolgimento, configurandosi la subordinazione come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (Consiglio di Stato n. 4930/2014).



Costituiscono, quindi, indici probatori sintomatici propri della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego: la subordinazione gerarchica, l'esclusività e la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario di lavoro, la retribuzione in misura fissa e continuativa, agganciata a quella normativamente stabilita per il personale di ruolo della p.a. appartenente al medesimo settore del pubblico impiego, e l'inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa dell'Ente.

Tanto premesso nella fattispecie concreta emerge che la parte ricorrente ha lavorato per la Provincia di Teramo, sempre nel settore politiche sociali, ed in particolare presso il Centro per l'Impiego di Giulianova: dal 01.12.2005 al 31.5.2008 in forza di co.co.co., stipulato in data 1.12.2005 e successivamente prorogato; dal 01.06.2008 al 30.09.2010 in forza di contratto a tempo determinato par time.

Con il contratto di co.co.co. viene formalmente previsto l'affidamento alla ricorrente di prestazioni "strumentali alle attività specialistiche dei servizi per l'impiego della Provincia di Teramo, in attuazione del POR Abruzzo 2004 e 2005"; prestazioni da svolgere in piena autonomia e senza vincoli di orario.

Il medesimo contratto prevede l'obbligo della ricorrente di comunicare preventivamente le assenze entro 24 ore dall'evento e prevede un trattamento economico caratterizzato da un corrispettivo lordo annuale di € 27.720,00 da corrispondere mediante rate mensili di € 1.200,00, dietro presentazione da parte della collaboratrice di regolare nota.

Con delibera del 22.10.2007 n. 3547 la Provincia di Teramo disponeva la proroga dei contratti di co.co.co., tra cui quello della ricorrente, al fine di concludere le attività biennali previste dal POR ed in vista della conclusione delle procedure di stabilizzazione dei co.co.co..

Orbene, dalla prova testimoniale è emerso che la prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente presso il Centro per l'Impiego di Giulianova, lungi dal costituire una attività di natura specialistica e svolta in piena autonomia operativa, si è di fatto concretizzata in una attività del tutto promiscua e assonante con quella svolta dai dipendenti di ruolo della Provincia, concorrendo, peraltro, a causa della carenza di organico, a garantire il servizio pubblico del centro per l'impiego.

La ricorrente ha, infatti, svolto attività di sportello nell'area accoglienza, occupandosi della registrazione sul sito provinciale delle offerte di lavoro, dell'aggiornamento della bacheca delle offerte, dell'assistenza ai percorsi di auto consultazione, della iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento, oltre a ricoprire il ruolo di assistente Eures nell'aprile



2009 (cfr. testi Di Felice Rossana, che conferma le mansioni svolte dalla ricorrente, Anna Bongiovanni, Coccia Loredana la quale afferma che le direttive impartite alla ricorrente dal Dirigente della Provincia Settore Lavoro non erano di mero coordinamento, ma dirette a specificarne i contenuti, Quarchioni Fabrizio che conferma le mansioni della ricorrente).

Tanto premesso, si ritiene che i requisiti di subordinazione ricorrono nel caso di specie per il periodo dall'1.12.2005 al 31.5.2008, ove si consideri che:

- le prestazioni rese dalla parte ricorrente (compiti di tipo amministrativo nell'ambito del centro per l'impiego) non possono sicuramente qualificarsi "di elevata professionalità", ma di converso confluiscono nella gestione ordinaria ed istituzionale del servizio politiche sociali (settore lavoro);
- l'oggetto della prestazione non era funzionale alla realizzazione di un determinato obiettivo o progetto, ma al contrario era strumentale proprio a garantire la sussistenza e la realizzazione di uno dei servizi di competenza della Provincia (ovvero quello della gestione del servizio del centro per l'impiego, di cui appunto il POR chiedeva la implementazione);
- la prestazione svolta dal ricorrente si caratterizzava sostanzialmente nella nell'attività di sportello, di accoglienza, di registrazione delle offerte di lavoro, di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento e rilascio dei relativi certificati, di aggiornamento della bacheca delle offerte di lavoro; in altri termini si trattava di attività tipicamente ed istituzionalmente svolte dai centri per l'impiego;
- le mansioni sono rimaste per tutto l'arco temporale le medesime, anche a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la Teramo Lavoro srl;
- la ricorrente, quale co.co.co., come qualsiasi altro dipendente, doveva preavvisare in caso di assenza o ritardi, doveva concordare con il restante personale i periodi di ferie e soprattutto era sottoposta al potere direttivo dei dirigenti di settore (cfr. testi Anna Bongiovanni e Coccia Loredana, del tutto estranee alle sorti del giudizio, a differenza dei dirigenti del settore lavoro la cui deposizioni può essere condizionata dalle possibili conseguenze che una pronuncia di accoglimento potrebbe loro causare, in termini di responsabilità dirigenziale);
- la ricorrente era tenuta a lavorare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00, con due rientri pomeridiani dalle 15.00 alle 18:00 (cfr. testi Anna Bongiovanni, Coccia Loredana).



In particolare, il teste Anna Bongiovanni ha dichiarato: *“lo stesso tipo di direttive ed indicazioni che venivano date a un dipendente venivano date anche alla Di Nicola...Ricordo che faceva un orario abbastanza rigido (arrivo intorno alle 8:30, uscita tra le 13.30 e le 14.00, rientri pomeridiani come noi dipendenti). Ricordo che i co.co.co. firmavano un registro delle presenze, collocato nella stanza del responsabile, ma non so dire se lo compilasse la sig.ra Di Felice...Ricordo anche che io dovevo accordarmi con un altro co.co.co. che era in stanza con me, per poter effettuare le ferie. Anche la collega che lavorava nella stessa stanza della Di Nicola doveva accordarsi con quest'ultima per le ferie....Ricordo che quando la Di Nicola si è assentata per malattia, durante il co.co.co., il marito ha portato i certificati medici in ufficio”*.

Del medesimo tenore le dichiarazioni rese dal teste Coccia Loredana, la quale ha confermato che la ricorrente era sottoposta alle direttive del responsabile e doveva seguire lo stesso orario di lavoro dei dipendenti.

A fronte di tale contesto fattuale la Provincia di Teramo non ha minimamente dimostrato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane già presenti all'interno della propria organizzazione per lo svolgimento delle medesime attività, ed anzi è emerso che il Settore Politiche Sociali, e nello specifico il Centro per l'Impiego di Giulianova era carente di organico, concorrendo i co.co.co. a garantire il servizio, soprattutto nel periodo feriale.

I co.co.co. svolgevano, dunque, il medesimo lavoro dei dipendenti di ruolo (attività di front-office), o comunque svolgevano una attività lavorativa che certamente non può dirsi specialistica, ma al contrario avente per oggetto le attività tipiche del centro per l'impiego (e dunque certamente istituzionali), rispettando gli stessi orari di lavoro e sostituendo il personale di ruolo nel periodo feriale.

In altri termini le mansioni svolte dal ricorrente all'interno del settore Politiche Sociali non erano funzionali al raggiungimento di obiettivi e progetti specifici, ma concretizzavano la sostanza stessa delle competenze e delle funzioni demandate alle Province per il suddetto settore.

Peraltro la durata prolungata del rapporto di collaborazione, che ha avuto una estensione di quasi tre anni, oltre ai rapporti di lavoro con la Teramo Lavoro, è già di per sé un indice fortemente sintomatico del ricorso abusivo ai contratti di collaborazione.

Applicando i principi al caso di specie ed indagando sul concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, i testi escussi hanno sostanzialmente ed univocamente confermato che la ricorrente, pur formalmente libera di auto organizzarsi, era in realtà tenuta ad osservare un



preciso orario di lavoro, a dar conto della propria presenza in ufficio, attraverso la comunicazione di assenze e la programmazione del periodo feriale, ma soprattutto era sottoposto alle direttive impartite dai Dirigenti del Settore, e circostanza ancor più evidente, quando è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (con la Provincia di Teramo e poi con la Teramo Lavoro), ha continuato a svolgere le medesime mansioni svolge in precedenza, come collaboratore.

E' dunque, evidente, che al di là della volontà negoziale formalizzata nel contratto, il rapporto di lavoro instaurato tra la ricorrente e la Provincia di Teramo, ha assunto nella realtà fattuale tutti i presupposti ed i crismi del rapporto di subordinazione, circostanza resa ancora più manifesta dalla durata del contratto di collaborazione e relativa proroga, per un arco temporale di circa 3 anni.

Non risultano in grado di smentire il suddetto quadro istruttorio, neppure quanto affermato dai testi Renata Durante e Cozzi Daniela, che per il ruolo rivestito, potrebbero avere un interesse indiretto sulle sorti del giudizio, stante la possibilità responsabilità dirigenziale che potrebbe sorgere.

Ebbene, alla luce delle emergenze istruttorie sopra descritte, appare evidente che la Provincia di Teramo si è avvalsa per un periodo di circa 3 anni (dall'1.12.2005 al 31.5.2008), delle prestazioni lavorative di Di Nicola Alessandra, mediante sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e successiva proroga, al di fuori dei presupposti tipici previsti dalla legge. Dal canto suo, la ricorrente, stabilmente inserita nell'apparato organizzativo dell'ente convenuto, ha in concreto messo a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Provincia di Teramo, energie che sono state dall'amministrazione medesima in concreto utilizzate a proprio vantaggio.

Ciò posto, non può che sostenersi l'applicazione della norma di cui all'art. 2126 c.c. (pacificamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione – cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 22 dicembre 2004, n. 8182), sulla base della circostanza che, a norma dell'art.36 comma 5 D.Lgs 30 marzo 2001 n°165, *“la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni”*.



Peraltro, la stessa parte ricorrente non pretende la trasformazione del contratto di collaborazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma rivendita, oltre alle differenze retributive, una serie di poste risarcitorie, su cui si tornerà analiticamente in seguito.

Dunque, come si è detto, l'odierna ricorrente è stata comunque inserita nella struttura organizzativa della Provincia di Teramo ed è stata chiamata a svolgere un'attività lavorativa con modalità che prevedevano orari di lavoro e modalità di compenso a cadenza fissa e con applicazione di alcune garanzie tipiche del rapporto di lavoro subordinato. La situazione in esame dà quindi luogo ad un rapporto di lavoro, sia pur solo assimilabile a quello subordinato, per il quale deve tuttavia essere riconosciuta la applicabilità del principio generale della retribuitività del lavoro prestato sulla base di un atto invalido, posto dall'art.2126 c.c..

Ad ogni buon conto, un rapporto di lavoro subordinato di fatto con un ente pubblico non economico, per i fini istituzionali dello stesso, ancorché non assistito da un regolare atto di nomina e, al limite, vietato da norma imperativa, rientra nella nozione di impiego pubblico e non impedisce la applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione e alla contribuzione previdenziale propria di un rapporto di impiego pubblico "regolare" (Consiglio di Stato n. 5261/2014; Cassazione civile , sez. lav., 17 ottobre 2005, n. 20009; Consiglio Stato , sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 427).

Sulla scorta di tali considerazioni, deve dunque dichiararsi che Di Nicola Alessandra ha in concreto messo a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Provincia di Teramo, nella cui organizzazione era stabilmente inserita, nel periodo dall'1.12.2005 al 31.5.2008, maturando il diritto al relativo trattamento retributivo.

In ordine all'inquadramento giuridico ed economico della ricorrente, incontestata l'applicabilità del CCNL per i dipendenti degli Enti Locali, può riconoscersi l'inquadramento alla categoria C1 articolo 4 del CCNL Enti Locali non contestata dalla parte resistente.

In ordine all'orario di lavoro la ricorrente ha espressamente dichiarato di aver lavorato a tempo pieno (36 ore settimanali), come peraltro confermato dalla prova testimoniale (cfr. testi Anna Bongiovanni, Coccia Loredana).

In ordine al *quantum debeatur*, se spetta ogni compenso di carattere continuativo che si ricollegli alle particolari modalità della prestazione, per converso vanno esclusi quegli emolumenti che, in quanto eventuali, occasionali od eccezionali, perchè corrisposti in misura



variabile ogni anno e previamente autorizzati a seconda delle contingenti disponibilità finanziarie, non possono automaticamente confluire nel computo della retribuzione.

Va altresì esclusa l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, atteso che la stessa è strettamente legata alla sussistenza di specifici e precisi presupposti in fatto, che non sono stati adeguatamente provati nel caso di specie, non avendo la ricorrente formulato alcun capitolo di prova al riguardo e comunque non emergendo nulla dall'istruttoria. La relativa voce andrà, dunque, scomputata (pari ad € 4.522,96)

Facendo riferimento ai conteggi elaborati dal CTU, la cui relazione peritale si condivide in quanto immune da vizi logici e di calcolo e scomputando la quota liquidata a titolo di ferie non godute, va dunque riconosciuto alla ricorrente l'importo di € 15.618,22 a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00).

Risarcimento del danno

La parte ricorrente rivendica, altresì, il risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative (articolo 36 del D.lgs n. 165 del 2001), richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di reiterazione di contratti a tempo determinato e la direttiva 1999/70/CE.

Da ultimo la Corte di Cassazione ha affermato che *“in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”* (Cassazione civile, sez. un., 15/03/2016, n. 5072).



Segnatamente la Corte di Cassazione ha affermato che il danno per il dipendente pubblico è altro rispetto alla mancata assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti.

Ma l'esigenza di conformità alla cit. direttiva del 1999 richiede di differenziare. In questo secondo caso - di abuso nella reiterazione dei contratti a termine - occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell'ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perchè questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato, mentre la fattispecie in esame, all'opposto, esclude in radice che ci sia il mancato conseguimento di un posto di lavoro a tempo indeterminato stante la preclusione nascente dall'obbligo del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego.

La fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, è invece quella della cit. L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, che prevede - per l'ipotesi di illegittima apposizione del termine al contratto a tempo determinato nel settore privato che "il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8" (in tal senso già Cass. 21 agosto 2013, n. 19371).

La misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è proprio in questa agevolazione della prova da ritenersi in via di interpretazione sistematica orientata dalla necessità di conformità alla clausola 5 del più volte cit. accordo quadro: il lavoratore è esonerato dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo.

“La trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale; essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si



ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall'art. 32, comma 5, cit., perchè - si ripete - la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un'esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione.

In sintesi, il richiamo alla disciplina del licenziamento illegittimo, sia quella dell'art. 8 della legge n. 604/66 che dell'art. 18 della legge n. 300/1970, che altresì, in ipotesi, quella del regime indennitario in caso di contratto di lavoro a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3), è incongruo perchè per il dipendente pubblico a termine non c'è la perdita di un posto di lavoro. Può invece farsi riferimento all'art. 32, comma 5, cit. che appunto riguarda il risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine” (Cassazione civile, sez. un., 15/03/2016, n. 5072)..

Applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame, va osservato che parte ricorrente ha allegato l'abusiva reiterazione di contratti a termine e comunque di natura precaria, invocando il risarcimento del danno ex articolo 36 del D.lgs n. 165/2001 facendo riferimento alla tutela ex articolo 18 della Legge n. 300 del 1970 e considerando l'intero arco temporale dall'1.12.2005 al 31.12.2012.

Come sopra esposto la valutazione circa la legittimità dei contratti a termine (co.co.co.) stipulati dalla ricorrente può riguardare esclusivamente i contratti di co.co.co. sottoscritti con la Provincia di Teramo dall'1.12.2005 al 31.5.2008, atteso che per la restante domanda l'ente provinciale è privo di legittimazione passiva e per il periodo di contratto a tempo determinato la ricorrente è decaduta dalla domanda.

Per quanto attiene il periodo dall'1.12.2005 al 31.5.2008 è stata riscontrata la qualificazione in termini di subordinazione e, dunque, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del D.lgs n 165 del 2001.

Pertanto, essendo ormai pacifico che il danno da risarcire in caso di reiterazione dei contratti a termine nell'ambito del pubblico impiego è solo il danno c.d. “comunitario”, è possibile affermare che nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere



probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In ordine alla applicabilità di tale criterio risarcitorio ai contratti di co.co.co. valga semplicemente rilevare che lo scopo della direttiva 1999/70/CE è quello di sanzionare la abusiva precarizzazione del rapporto di lavoro e che ai sensi dell'articolo 36 comma 5 del D.lgs n. 165 del 2001 il risarcimento del danno è previsto in ogni caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della pubblica amministrazione, tra cui è certamente ricompreso anche l'articolo 7 del medesimo disposto normativo.

Tanto premesso e considerano l'arco temporale interessato dall'abusivo ricorso al contratto di co.co.co. (dall'1.12.2005 al 31.5.2008) appare equo quantificare il risarcimento del danno in una somma pari ad 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, tenuto conto della non breve durata del rapporto lavorativo (di durata complessiva di circa 3 anni) e del comportamento delle parti, soprattutto in considerazione della natura pubblica dell'ente convenuto.

Considerato che la retribuzione globale di fatto non è espressamente indicata, si dovrà far riferimento alla retribuzione risultante dalla CTU contabile.

3. Considerato l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite tra la parte ricorrente e la Provincia di Teramo vanno compensate per metà e poste per il resto a carico dell'ente provinciale.

In ordine alle spese di lite sostenute dalla Teramo Lavoro srl, la sua chiamata in giudizio dalla Provincia di Teramo è stata giustificata dalla prospettazione della parte ricorrente, che ha poi deciso di non usufruire del principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato, con la conseguenza che si ritiene equo compensarle integralmente.

Per quanto riguarda le spese di CTU, in considerazione del difetto di legittimazione passiva della Teramo Lavoro e tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (nei confronti della Provincia di Teramo), le spese di CTU sono poste a carico dell'ente provinciale convenuto soccombente, già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.



Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2014/2013 così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Teramo Lavoro srl, chiamata in causa dalla Provincia di Teramo;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo in relazione alla domanda avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di lavoro alla stessa imputabile, con le relative conseguente economiche, per il periodo dall'8.10.2010 al 31.12.2012;
- dichiara la decadenza ex articolo 32 della legge n. 183 del 2010 in relazione alla domanda di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con la Provincia di Teramo dall'1.6.2008 al 30.09.2010;
- accerta e dichiara che i contratti di lavoro intercorsi tra la ricorrente e la PROVINCIA DI TERAMO dall'1.12.2005 al 31.5.2008 sono di natura subordinata ed ascrivibili alla categoria C – posizione economica 1 – del Contratto collettivo nazionale lavoro comparto delle autonomie locali;
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la PROVINCIA DI TERAMO a corrispondere alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2126 c.c., le differenze retributive liquidate nella misura di € **15.618,22** oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt.429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n.459/00);
- condanna la PROVINCIA DI TERAMO a pagare alla ricorrente una somma pari a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge a titolo di risarcimento ex articolo 36 comma 5 del D.lgs n. 165 del 2001;
- previa compensazione della metà, condanna la PROVINCIA DI TERAMO a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € **2.565,50** per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
- compensa le spese di lite tra la Provincia di Teramo e la Teramo Lavoro srl;
- pone definitivamente a carico della Provincia di Teramo le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.

Teramo 27.9.2017

Il Giudice

25



Dott.ssa Daniela Matalucci



N. R.G. 2014/2013



TRIBUNALE di TERAMO

MAGISTRATURA DEL LAVORO

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL C.T.U.

Il Giudice del Lavoro,

letta l'istanza presentata dal dott. MATTEO FACCIOLI nominato C.T.U. nella causa n. 2014 /2013 r.g.;

considerata la natura dell'incarico conferito, nonché la diligenza dimostrata dall'istante nell'espletamento delle operazioni peritali;

rilevato, in particolare, che l'attività svolta dal c.t.u. ricade tra quelle di cui all'art. 10 delle tabelle allegate al D.M. 30.05.2002;

rilevato altresì che si tratta di prestazione di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, tale da giustificare ai sensi dell'art. 52 DPR 30.05.2002. n. 115 l'aumento fino al doppio dell'onorario, anche in relazione alla stesura di ben 3 diverse ipotesi di calcolo;

visti gli artt. 49 e segg. D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e art. 10 tab. All. D.M. 30.05.2002,

liquida

in favore del c.t.u. dott. MATTEO FACCIOLI l'importo di €1.164,10 oltre IVA e CP se dovuti; pone detta somma provvisoriamente a carico solidale delle parti resistenti, con salvezza del diritto di rivalsa.

Si comunichi al c.t.u. ed alle parti costituite.

Teramo, 29/06/2016

Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci



PROVINCIA DI TERAMO**COLLEGIO DEI REVISORI****Verbale n. 6 del 03.04.2018****PARERE**

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: AREA 1 – RISORSE UMANE – Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. D.N.A. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 370/2017 – rg N. 2014/2013 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni. – Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A del D. Lgs. 267/2000.

=====

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di APRILE si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

| | |
|--------------------------|------------|
| rag. Luciano Rosini | Presidente |
| dott. Nino Di Furia | Revisore |
| dott. Alessandro Procida | Revisore |

PREMESSO:

- che il collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L, derivante dal ricorso promosso dalla sig.ra D.N.A. dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro cui la sentenza n. 370/2017 con la quale viene condannata la Provincia di Teramo al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 27.446,10 così distinta: € 15.478,66 per differenze retributive, € 4.423,63 a titolo di risarcimento del danno, € 1.477,01 per spese al C.T.U., € 3.743,36 per spese di lite ed € 2.323,44 per interessi.

Dato atto:

- che con Deliberazione n. 1 del 09/01/2018 del Presidente della Provincia è stato deliberato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

- che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 da parte delle città metropolitane e delle province già fissato al 28/02/2018 poi differito prima al 31 Marzo 2018 è scaduto;

Visto:

- l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

- i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- il debito sarà finanziato con fondi da prevedere sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2018;
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto, è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 267/2000.

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e ricorda all'Ufficio competente l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto procedimento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini


Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore





PROVINCIA
DI TERAMO

Montagna di Orsini - Monte Cavallo

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.RO 18 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.N.A. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 370/2017 - RG N. 2014/2013 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE
Cozzi Daniela



PROVINCIA
DI TERAMO

Mestaglia d'Orò al Merito Civile

DELIBERA N.RO 18 DEL 04/04/2018

Oggetto: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.N.A.
CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 370/2017 - RG N. 2014/2013 -
RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI -
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1,
LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

VISTO CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità contabile dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE
DELLE RISORSE
cozzi daniela

